

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3855 del 13/07/2026
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II ĵ CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI PARMA (PR), PER USO STRADA PUBBLICA, CORSO D'ACQUA TORRENTE PARMA - RICHIEDENTE COMUNE DI PARMA, PRATICA 12787/2026, PROCEDIMENTO PR26T0013
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4008 del 09/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno tredici LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II – CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI PARMA (PR), PER USO STRADA PUBBLICA, CORSO D'ACQUA TORRENTE PARMA - RICHIEDENTE COMUNE DI PARMA, PRATICA 12787/2026, PROCEDIMENTO PR26T0013

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”. Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;

- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale;
- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n. 7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n. 14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;

VISTA

- la domanda pervenuta in data 09/04/2026 registrata al PG/2026/64561 con la quale il Comune di Parma, C.F./P.IVA 00162210348, ha chiesto ai sensi della Legge Regionale n° 7/2004 e ss.mm. e ii., nuova concessione per l'occupazione dell'area demaniale di pertinenza del Torrente Parma ad uso strada pubblica, catastalmente identificata alla Sezione F "Vigatto" del Foglio 1, fronte Mappale 480 (parte) del NCT del Comune di Parma (PR);

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 111 del 06/05/2026 senza

che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Aipo (nota PG/2026/64561 del 09/04/2026) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione.

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che :

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- secondo quanto previsto nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 173/2014 punto 1, è esente dal pagamento del canone di cui all'art. 20 comma 3 della L.R. 7/2004;
- secondo quanto previsto dall'art.8 comma 4 della L.R. 2/2015, è esente dal versamento del deposito cauzionale;

RITENUTO pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Comune di Parma, C.F./P.IVA00162210348, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Torrente Parma di lunghezza Km 0,185 per uso strada pubblica, in Comune di Parma (PR), catastalmente identificata alla Sezione F del Foglio 1, Mappale 480 (parte), codice pratica PR26T0013;
2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2044**;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 01/07/2026 (nota PG/2026/120095 del 01/07/2026);
4. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
5. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m.i.;
6. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è Chiara Melegari Incaricato di funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli Ovest - Area Demanio Idrico e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a favore del Comune di Parma, C.F./P.IVA 00162210348, di seguito concessionario (cod. pratica PR26T0013).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

2. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Torrente Parma, individuata alla Sezione F del Foglio 1, Mappale 480 (parte) del Comune di Parma (PR) come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
3. L'area demaniale oggetto di concessione, di lunghezza Km 0,185, è destinata ad uso strada pubblica.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, secondo quanto previsto nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 173/2014 punto 1, è esente dal pagamento del canone annuale di cui all'art. 20 comma 3 della L.R. 7/2004..

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il Concessionario, secondo quanto previsto dall'art.8 comma 4 della L.R. 2/2015, è esente dal versamento del deposito cauzionale.
2. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2044**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto degli obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, anche

in relazione al ripristino dei luoghi, e alla restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato all'utilizzo dell'area, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online

[\(<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>\)](https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online) all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.

2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso.

ARTICOLO 6 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, la subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 7 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della conclusione del rapporto concessorio.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato

dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario potrà subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 7/2004, come modificato dalla legge regionale n. 11/2018, previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020, pena la decadenza dalla concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte o per conto dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Aipo.

ARTICOLO 9 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- 1 La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico, rilasciato dall'Agenzia

Interregionale per il Fiume Po - Aipo assunto al prot. ARPAE PG/2026/64561 del 09/04/2026, allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

4. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

5. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, titolo in relazione alla conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

6. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare o alle attività da svolgere.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 e ss.mm.ii.

ARPAE
Area demanio idrico – Sede di Parma

parma@pec.arpae.it

e p.c.

Comune di Parma

comunediroma@postemailcertificata.it

Parma, 08/05/2026

Classifica: 6.10.20 Fascicolo: 20/2015C/A, 371

Oggetto: **TORRENTE PARMA** – L.R. 7/2004 - L.R. 7/2004 - Demanio Idrico Suoli - Pratica N. 12787/2026, Procedimento N. PR26T0013. Richiesta concessione per l'occupazione di area demaniale di pertinenza del Torrente Parma ad uso strada pubblica Via Liani Francesco (Km 0,185).

Richiedente: **Comune di Parma**

VISTA l'istanza ARPAE – Area demanio idrico – Sede di Parma assunta al prot. AIPO n. 12134 del 20/04/2026, inerente la richiesta di Nulla Osta Idraulico nell'ambito della richiesta di concessione da parte del Comune di Parma di aree del demanio idrico poste in sponda idraulica sinistra del t. Parma censite al catasto del Comune Parma (Sez. Cens. 006- Vigatto), Foglio 1 Mappale 480 (parte) nella zona a valle del Ponte De Gasperi, per utilizzo quale strada pubblica (Via Liani Francesco);

VISIONATA la documentazione tecnica presentata;

CONSIDERATO che trattasi di strada asfaltata esistente e aperta al transito, dotata di segnaletica verticale e illuminazione;

PRESO ATTO che non è prevista la realizzazione di opere;

CONSIDERATO che il tratto di strada in oggetto ricade all'interno delle Fasce A e B esondabili del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.26/2001 del 18/12/2001, che nel tratto in oggetto del Torrente Parma coincidono;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, *“Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”*;

VISTO il R.D. 09/12/1937 n. 2669, *“Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica”*;

VISTE le Norme di Attuazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume PO, in vigore dal 17/04/2025, approvate con DPCM 10/03/2025 denominato *“Approvazione della variante al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po”* - pubblicato sulla G.U. n.89 del 16/04/2025;

VISTO il Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni (PGRA) redatto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po approvato con deliberazione n.2/2016 nella seduta di Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016 e l’aggiornamento del 2021 approvato con deliberazione n. 5/2021;

EFFETTUATI gli opportuni accertamenti;

CONSIDERATA la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell’attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi attualmente in vigore;

ESPRIME PARERE POSITIVO
ai soli fini idraulici

alla concessione di aree del demanio idrico poste in sponda idraulica sinistra del t. Parma censite al catasto del Comune Parma (Sez. Cens. 006- Vigatto), Foglio 1 Mappale 480 (parte) nella zona a valle del Ponte De Gasperi, per utilizzo quale strada pubblica (Via Liani Francesco), come evidenziato nelle tavole grafiche allegate alla richiesta, che diventano parte integrante del presente Nulla Osta, anche se materialmente non allegate, nei limiti della disponibilità di questa Agenzia, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, sotto l’osservanza ed al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l’esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa dell’Ente richiedente;
2. il parere positivo è accordato per le aree suindicate e come specificatamente indicato negli elaborati tecnici allegati alla richiesta e nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;
3. ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da questo Ufficio; l’esecuzione di opere difformi dallo stesso o l’inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata all’Ente richiedente;

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. È in carico dell'Ente richiedente la completa responsabilità in relazione alla viabilità della strada pubblica che si autorizza;
2. questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
3. il richiedente si impegna a:
 - utilizzare le aree oggetto del presente atto secondo le normali direttive ambientali in uso nella zona;
 - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
 - non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata alla presente autorizzazione;
 - non formare accessi definitivi all'alveo, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
 - mantenere a propria cura e spese, in ottimo stato di conservazione le opere oggetto di concessione e riparare immediatamente qualsiasi eventuale danno arrecato alle pertinenze idrauliche demaniali per effetto dell'uso della concessione richiesta;
 - effettuare la manutenzione periodica del piano viabile con rifacimento dello strato di finitura per garantire la funzionalità e la sicurezza della circolazione stradale;
 - effettuare la pulizia, l'asporto dei rifiuti, il taglio della vegetazione erbacea e arbustiva liberamente nascente lungo i lati della strada;
 - effettuare tutti i tagli di vegetazione presente sulle pertinenze idrauliche se necessari per la fruizione in sicurezza della strada oggetto di concessione;
 - provvedere alla rimozione delle strutture e di materiale, benché con carattere temporaneo che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato del corso d'acqua;
4. il Comune di Parma rimane l'unico soggetto responsabile degli eventuali danneggiamenti causati alla strada, oltre che per gli eventuali danni causati a terzi anche per un uso improprio della presente autorizzazione e dovrà, a propria cura e spese, riparare immediatamente qualsiasi eventuale danno arrecato sia alle pertinenze idrauliche demaniali che alle pertinenze di Enti o Ditte concessionarie, con particolare riguardo alla pavimentazione stradale, alla segnaletica e alle misure di protezione, senza frapporre indugi e/o avanzare proteste e/o richieste, lasciando l'Agenzia scrivente e i suoi funzionari sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni così come da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso improprio dell'autorizzazione al transito; in caso di inadempienza nel merito, l'Autorità Idraulica provvederà a far eseguire d'ufficio ogni opera, lavoro, intervento ritenuto utile, opportuno e necessario, disponendo il successivo recupero delle

somme verso il Comune, giusta quanto stabilito all'Art. 19 del Regolamento approvato con R.D. 9.12.1937 n. 2669;

5. l'utilizzo è accordato per i soli tratti individuati nella richiesta ed esclusivamente per le attività dichiarate, come specificatamente indicato negli elaborati allegati alla richiesta, nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree e le opere idrauliche interessate;
6. nessuna modifica potrà essere apportata ad arginature, sponde e pertinenze idrauliche senza il consenso dello scrivente Ufficio; ogni modifica non autorizzata o l'esecuzione di attività difformi da quanto autorizzato comporterà la decadenza della presente autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative;
7. **trattandosi di strada pubblica in ambito fluviale**, ed in considerazione del transito delle piene artificiali che potrebbero generarsi per effetto delle operazioni di invaso e svaso operate sulle opere di laminazione presenti a monte dell'area oggetto di richiesta, ossia dell'esistente cassa di espansione sul t. Parma, **l'utilizzo non può prescindere dalla valutazione e segnalazione del potenziale rischio di piena del corso d'acqua e delle specifiche normative e prescrizioni relative al rischio idraulico per persone e beni. La gestione della sicurezza degli utenti rimane in carico all'Ente concessionario che dovrà:**
 - verificare l'idoneità delle misure già previste nel Piano di Protezione Civile del Comune di Parma, con particolare riferimento all'individuazione del livello di piena del corso d'acqua, in relazione a vari tempi di ritorno, idoneo per l'avvio delle procedure previste nel Piano stesso, ivi compresa l'emissione dell'ordinanza sindacale per l'interdizione della percorribilità del percorso stradale;
 - segnalare il pericolo della piena con particolari sistemi di allerta;
 - indicare idonee vie di fuga che permettano all'utenza di allontanarsi dalla strada con un ampio margine di sicurezza;
8. **in caso di attivazione del servizio di piena, questa Agenzia si riserva la facoltà, anche in assenza di ordinanza sindacale, di interdire il transito nei terreni oggetto della presente autorizzazione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPO;**
9. la scrivente Autorità Idraulica si riserva di far transitare lungo l'area in oggetto sede della strada tutti i veicoli di servizio in sua dotazione, come pure qualsiasi veicolo e/o mezzo meccanico – anche se di peso elevato e/o di dimensioni ingombranti – necessario all'esecuzione di lavori, interventi e servizi da essa commissionati;
10. essendo i luoghi della presente concessione interessati dalla presenza di impianti a rete di pubblica utilità, qualora i soggetti gestori di tali impianti avessero necessità di eseguire lavori (nuove costruzioni, integrazioni, modificazioni, manutenzioni ecc.) che dovessero interferire con la strada (in posizione soggiacente e/o emergente oltre il piano carrabile), l'Ente concessionario non potrà autorizzare l'esecuzione dei lavori in assenza di specifico provvedimento autorizzativo da parte della scrivente Autorità Idraulica, che rilascerà apposito nulla osta previa presentazione di specifica istanza;
11. nessun materiale potrà essere addossato alle scarpate fluviali o depositato sulla fascia di rispetto di metri 4,00 (quattro) dalla sponda dell'alveo (comma f dell'art. 96 del T.U. 523 del 25/07/1904) che dovrà essere lasciata sgombra da materiali che dovranno essere immediatamente asportati e conferiti altrove per evitare che gli stessi, nel caso si verificassero fenomeni di piena, possano venire trasportati dalla corrente fluviale;
12. la concessione che il presente atto autorizza è riferito esclusivamente alle aree demaniali, escludendo in

toto le aree private, per le quali è onere, a totale cura e spesa del richiedente, la richiesta di tutte le eventuali autorizzazioni preventive per l'accesso alle aree di proprietà privata;

13. considerato che la strada oggetto di concessione è posta nelle Fasce A e B esondabili PAI, **in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia**; il richiedente si impegna a provvedere immediatamente e a proprie spese alla ricostruzione o al ripristino delle opere danneggiate se la loro funzionalità è riconosciuta ai fini idraulici;
14. ai sensi dell'art. 12 del r.d. 523/1904 s.m.i. i lavori che dovessero risultare necessari in corrispondenza della sponda fluviale e aventi come unico oggetto la conservazione della strada pubblica dovranno essere eseguiti a cura e spese del concessionario;
15. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvercano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del richiedente come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;
16. in nessun caso il richiedente potrà rivalersi su quest'Agenzia in conseguenza del rilascio della presente autorizzazione, nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello presente al momento del rilascio del presente atto;
17. la documentazione amministrativa relativa alla Concessione dovrà essere esibita dal Concessionario, o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPO addetto alla vigilanza.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Ente richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
2. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del richiedente agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia, il richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO;
3. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico dell'Ente richiedente. Dette condizioni dovranno essere esplicitamente inserite nell'emettendo atto formale di concessione di competenza di codesta amministrazione regionale, unita mente alle clausole di carattere erariale;
4. l'Ente richiedente potrà cedere la concessione a terzi solo nei casi previsti per legge e previa il consenso

scritto di quest'Ufficio; l'eventuale nuovo Concessionario dovrà comunque accettare le condizioni elencate nel presente atto;

5. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;
6. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Qualora la concessione non sia rilasciata entro 6 (sei) mesi dalla data del presente atto, dovrà essere richiesto un nuovo parere idraulico affinché possa essere verificata il permanere delle condizioni rispetto a quelle di rilascio del presente atto.

IL DIRETTORE
in qualità di Dirigente della DTI Emilia Occidentale
Ing. Gianluca Zanichelli

VISTO: L'incaricata di Elevata Qualificazione Tecnica
Ing. Monica Larocca

**AIPO**
Agenzia Interregionale per il fiume Po

Firmato digitalmente da:

MONICA LARocca

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. lgs. 82/2005 e s.m.i.

La Responsabile
Area Demanio idrico
Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.